

Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007))

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27

Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

– **n. 148 del 19/12/2007:** Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa – Modifica alla composizione numerica e alla partecipazione di singoli gruppi assembleari a seguito della costituzione del gruppo "Gruppo della Libertà", del cambiamento del nome del gruppo "Forza Italia" in "Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali", della confluenza dei consiglieri dei gruppi "Uniti nell'Ulivo – DL Margherita" e "Misto" nel gruppo "Uniti nell'Ulivo – DS" con nuova denominazione del gruppo che assume il nome di "Partito Democratico"

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

– **n. 251 del 30/11/2007:** Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 "Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell'VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)" per quanto riguarda il Gruppo "Forza Italia" e la costituzione del Gruppo "Gruppo della Libertà" – (proposta n. 256)

– **n. 252 del 30/11/2007:** Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 "Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell'VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)" per quanto riguarda la variazione della denominazione del Gruppo "Forza Italia" in "Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali" – (proposta n. 259)

– **n. 257 del 12/12/2007:** Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 "Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell'VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)" per quanto riguarda la confluenza dei Consiglieri dei Gruppi assembleari "Uniti nell'Ulivo – DL Margherita" e "Misto" nel Gruppo assembleare "Uniti nell'Ulivo – DS" e contestuale variazione della sua denominazione in "Partito Democratico" – (proposta n. 266)

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Organi di amministrazione e di revisione
- Art. 3 – Compensi degli amministratori
- Art. 4 – Durata della carica
- Art. 5 – Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993
- Art. 6 – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
- Art. 7 – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1999
- Art. 8 – Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000
- Art. 9 – Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2003
- Art. 10 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 11 – Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2007
- Art. 12 – Disposizioni transitorie
- Art. 13 – Pubblicità dei dati

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) la presente legge disciplina i limiti alla nomina o designazione e ai compensi degli amministratori delle società di cui la Regione Emilia-Romagna, anche unitamente ad enti da essa dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene la totalità o la maggioranza assoluta del capitale. È fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 2, comma 1. Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.
2. Per le società partecipate dalla Regione non rientranti nel comma 1, qualora sussista una partecipazione anche

di enti locali si applicano le norme generali previste per le società partecipate da detti enti. Per le restanti società partecipate dalla Regione resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'ordinamento civile.

3. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 733 della legge n. 296 del 2006, non si applica alle società quotate in borsa e, ai fini del rispetto della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, non si applica alle società partecipate dallo Stato medesimo o da enti pubblici nazionali.

Art. 2

Organi di amministrazione e di revisione

1. In tutte le società partecipate dalla Regione il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione da essa nominati o designati non può essere superiore a tre.

2. In conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche desumibili dall'articolo 1, commi da 725 a 729 della legge n. 296 del 2006, l'organismo di gestione delle società in cui la Regione detenga la totalità o la maggioranza della partecipazione è costituito da un unico amministratore, ovvero da un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri, secondo quanto stabilito nelle specifiche leggi regionali che autorizzano la partecipazione.

3. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile delle società di cui all'articolo 1, comma 1 è monocratico.

Art. 3

Compensi degli amministratori

1. Nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito agli amministratori non può essere superiore:

- a) per l'amministratore unico all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
- b) per il presidente del consiglio di amministrazione al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
- c) per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione alla somma di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio alle condizioni previste dalle singole leggi regionali che autorizzano la partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

Art. 4

Durata della carica

1. Il presidente e il consiglio di amministrazione non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993

1. Alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.»;

- b) al punto 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole «anche con» sono sostituite dalla locuzione «e di metodologie per»;
- c) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;
- d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole «pubblici della regione» sono sostituite dalla seguente locuzione: «soci o enti affidanti»;
- e) al comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le parole «e in allegato dai bilanci delle società partecipate»;
- f) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
«c) il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo.»;
- g) al comma 2 dell'articolo 6 la locuzione «e comprensivo di tutte le iniziative della Società» è soppressa e in sua vece è inserito il seguente periodo: «In allegato al programma annuale sono riportate tutte le iniziative della società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.»;
- h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

Organi sociali

1. Gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico, ovvero il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente;
- c) il collegio sindacale.

2. La Regione nomina l'amministratore unico, ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza del collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del codice civile.

3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:

- a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
- b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
- c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta

regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.».

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono aggiunte le seguenti lettere:

«e bis) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;

e ter) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

e quater) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato;

e quinquies) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.».

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1999

1. L'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 7 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children – Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini") è soppresso.

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna nella Società a responsabilità limitata "Reggio Children – Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.».

Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000

1. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emi-

lia-Romagna delle quote della società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata"), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:

- a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
- b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
- c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo;
- d) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico;
- e) la Regione designi almeno un rappresentante nell'organismo di gestione.».

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2003

1. All'articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 la parola «2458» è sostituita da «2449»;
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico, non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al ses-

santa per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.».

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

1. All'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:

- a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati;
- b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
- c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.».

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 20 (Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle Società Cermet società cons. a r.l. e Nuovaquasco società cons. a r.l.) è sostituito dai seguenti:

«2. L'organismo di gestione è costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.

2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo

dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale. Per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione il compenso lordo annuale onnicomprensivo non deve essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro o abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.».

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Le società adeguano i propri statuti a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Conseguentemente alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 25 del 1993, da parte dell'articolo 5 della presente legge, ERVET S.p.A. provvede ad adeguare la composizione della propria compagine sociale, con la conseguente variazione della quota percentuale della partecipazione azionaria della Regione Emilia-Romagna. L'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente alla presente legge, continua ad applicarsi fino a quando non saranno dismesse le partecipazioni societarie detenute da ERVET S.p.A. in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 13

Pubblicità dei dati

1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica altresì sul proprio sito web gli incarichi da essa conferiti nelle società cui partecipa e l'ammontare dei relativi compensi.

3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge d'iniziativa:

- della Giunta regionale: deliberazione n. 1606 del 29 ottobre 2007, oggetto assembleare n. 3062 (VIII legislatura);
- dei consiglieri Salomoni e Leoni; oggetto assembleare 1134 (VIII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente nel n. 190 in data 31 ottobre 2007, nel n. 73 in data 3 marzo 2006;
- oggetto n. 3062 assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente;

- oggetto n. 1134 assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente, e in sede consultiva alle Commissioni assembleari: II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 12/2007 del 4 dicembre 2007, con relazione scritta del consigliere Antonio Nervegna, nominato dalla Commissione in data 20 novembre 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 19 dicembre 2007, atto n. 57/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 730 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)** è il seguente:

«(omissis)

730. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

(omissis)».

Comma 3

2) Il testo dell'articolo 1, comma 733 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)** è il seguente:

«(omissis)

733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 2

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 1, commi da 725 a 729 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)** è il seguente:

«725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli

eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

NOTE ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne **Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA** è il seguente:

«Art. 2 – Denominazione e soci

(omissis)

2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti pubblici, le società con partecipazione pubblica, le aziende di credito, le università, le compagnie di assicurazione, le associazioni di categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette nonché altri soggetti privati con personalità giuridica.».

2) Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 2 della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne **Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA** è il seguente:

«Art. 3 – Oggetto

(omissis)

e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio;

2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati anche con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;

(omissis)».

3) Il testo dell'articolo 3, commi 2 e 3 della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne **Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA** è il seguente:

«Art. 3 – Oggetto

(omissis)

2. La Società può promuovere e partecipare, anche in collaborazione con altri soggetti operanti nell'economia regionale, ad iniziative di fondi di investimento destinate a progetti di qualificazione territoriale. La Regione può promuovere altresì la partecipazione, per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), a società di gestione del risparmio aventi le caratteristiche di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 18 luglio 2001 (Capitale minimo delle società di gestione del risparmio) e ai relativi fondi chiusi d'investimento. Nei casi indicati la partecipazione si realizzerà, ai fini della necessaria distinzione rispetto alle attività di cui al comma 1, mediante specifiche operazioni di scorporo o scissione.

3. ERVET SpA può acquisire o rilevare quote in società partecipate dalla Regione.».

4) Il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne **Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA** è il seguente:

«Art. 4 – Modalità di intervento

1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3, svolge la propria attività:

a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti pubblici della regione;

(omissis)».

5) Il testo dell'articolo 5, comma 1, della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne **Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA** è il seguente:

«Art. 5 – Bilancio della Società

1. Il bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio di

amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, e in allegato dai bilanci delle società partecipate, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale.

(omissis)».

6) Il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA è il seguente:

«Art. 6 – Attività della Società

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula un'apposita convenzione, di norma triennale, con ERVET SpA. Nella convenzione è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società. La convenzione disciplina:

- le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
- il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
- le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.

(omissis)».

7) Il testo dell'articolo 6, comma 2, della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA è il seguente:

«Art. 6 – Attività della Società

(omissis)

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la Società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1 e comprensivo di tutte le iniziative della Società.

(omissis)».

8) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA è il seguente:

«Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi della Società sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio sindacale.

2. La Regione provvede a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del codice civile.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di sette componenti, tra cui il presidente, che è nominato direttamente dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. Il Consiglio di amministrazione può determinare la nomina di un direttore della Società.».

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 11, comma 1 della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 che concerne Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 è il seguente:

«Art. 11 – L'APT Servizi

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:

- l'oggetto sociale comprenda:
 - la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
 - la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
 - l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
 - l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
 - la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
 - la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
 - il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
- la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1% del capitale sociale;
- alla Regione spetti la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;
- la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;
- alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 4 maggio 1999, n. 7 che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società a responsabilità

limitata "Reggio Children – Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" è il seguente:

«Art. 3 – Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione

1. L'autorizzazione alla partecipazione alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della medesima.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 4, comma 1 della Legge regionale 4 maggio 1999, n. 7 che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children – Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" è il seguente:

«Art. 4 – Diritti societari

1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna e la rappresentanza della Regione stessa nel Consiglio di amministrazione della Società a responsabilità limitata "Reggio Children – Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 che concerne Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata è il seguente:

«Art. 2 – Trasformazione della Società e ingresso di nuovi soci

(omissis)

2. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, previo parere della Commissione consiliare competente.».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37, comma 4 della Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 è il seguente:

«Articolo 37 – Partecipazione alla società "CUP 2000 SpA"

(omissis)

4. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda una adeguata rappresentanza della Regione nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 10

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 10, comma 3 della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne Sviluppo regionale della società dell'informazione è il seguente:

«Articolo 10 – Gestione della rete regionale

(omissis)

3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 20 che concerne Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle Società Cermet società cons. a r.l. e Nuovaquasco società cons. a r.l. è il seguente:

«Articolo 6 – Organi sociali

(omissis)

2. La Regione nomina l'amministratore unico ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, qualora questo sia previsto dallo statuto, e il revisore unico dei conti o la maggioranza del collegio di revisione contabile. Il consiglio di amministrazione, ove previsto, deve essere composto da non più di tre componenti, compreso il presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri, con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 12

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA è il seguente:

«Art. 2 – Denominazione e soci
(omissis)

2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti pubblici, le società con partecipazione pubblica, le aziende di credito, le università, le compagnie di assicurazione, le associazioni di categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette nonché altri soggetti privati con personalità giuridica.»

2) Il testo dell'articolo 5 della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne **Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – ERVET SpA** è il seguente:

«Art. 5 – Bilancio della Società

1. Il bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, e in allegato dai bilanci delle società partecipate, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale.

2. La Società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.»

3) Il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che concerne **Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale** è il seguente:

«Art. 13 – Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.»

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27

RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ARNI)

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2001

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti.»

2. Il primo capoverso del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

«6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età.»

3. Il comma 5 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

«5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.»

4. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

- a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
- b) per gli altri componenti, trenta per cento.»

5. Sono abrogati:

- a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1 del 2001;
- b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2001;
- c) le parole «, a maggioranza assoluta dei suoi componenti» e «, con la maggioranza di cui al comma 1», contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2001.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1989

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)) è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione amministratrice è formata dal presidente e da altri due componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a un solo nome.»

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

Revisore contabile

1. Il controllo della gestione finanziaria dell'azienda è esercitato da un revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato dal Presidente della Regione.

2. Il revisore contabile esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione. Trasmette al Presidente della Regione una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'azienda. A richiesta del Presidente della Regione riferisce su specifici aspetti della gestione.»

3. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 1 del 1989:

- a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;
- b) il comma 3 dell'articolo 5;
- c) il comma 3 dell'articolo 11.

4. Al comma 2 dell'articolo 4 e all'articolo 8 i termini «collegio dei revisori» sono sostituiti con «revisore contabile».

Art. 3 Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a de-

correre dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri Rivi, Richetti, Beretta, Lucchi, Mazzotti, Borghi e Villani, oggetto assembleare n. 3004 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 186 in data 23 ottobre 2007;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione as-

sembleare V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 13/2007 del 4 dicembre 2007, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi, nominato dalla Commissione in data 30 ottobre 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2007, atto n. 58/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 che concerne **Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)** è il seguente:

«Art. 3 – Composizione e procedimento

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri otto componenti.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 che concerne **Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)** è il seguente:

«Art. 3 – Composizione e procedimento

(omissis)

6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Il voto è espresso, a pena di nullità, esclusivamente sulle persone proposte dai consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati positivamente e corredati della relativa dichiarazione di ammissibilità da parte della competente Commissione consiliare, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale del Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla trasmissione delle proposte pervenute alla competente Commissione consiliare.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 3 bis, comma 5 della legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 che concerne **Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)** è il seguente:

«Art. 3-bis – Durata in carica

(omissis).

5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della carica.

(omissis)».

Comma 4

4) Il testo dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 che concerne **Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)** è il seguente:

«Art. 11 – Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente ed ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

(omissis)».

Comma 5

5) Il testo dell'articolo 3 bis, commi 2,3,4 della legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 che concerne **Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)** è il seguente:

«Art. 3-bis – Durata in carica

(omissis)

2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Vicepresidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina del nuovo Presidente.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si applica se le persone da eleggere siano più di una: in tal caso il voto è limitato alla metà, arrotondata per eccesso, del numero delle persone da eleggere.

4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

(omissis)».

6) Il testo dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 che concerne **Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)** è il seguente:

«Art. 9 – Funzioni del Presidente

(omissis)

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.».

7) Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2 della legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 che concerne **Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)** è il seguente:

«Art. 10 – Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.».

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 che concerne **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI** è il seguente:

«Art. 6 – La Commissione amministratrice

1. La Commissione amministratrice è formata dal Presidente e da altri sei componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 7, della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 che concerne **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI** è il seguente:

«Art. 7 – Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti titolari eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a due; il Consiglio elegge altresì, con voto limitato, due revisori supplenti.
2. Il Collegio dei revisori resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Collegio dei revisori:
 - a) elegge nel proprio ambito il Presidente, che lo convoca e lo presiede;
 - b) esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione;
 - c) controlla la gestione finanziaria dell'Azienda;
 - d) invia al Presidente della Giunta una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'Azienda;
 - e) adotta un proprio regolamento di attività.
4. Il Collegio dei revisori è invitato ad assistere alle sedute della Commissione amministratrice.».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 che concerne **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI** è il seguente:

«Art. 4 – Organi dell'Azienda

1. Gli organi dell'Azienda sono:
 - (omissis)
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.
 - (omissis)».

4) Il testo dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 che concerne **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI** è il seguente:

«Art. 5 – Il Presidente

(omissis)

3. La Commissione amministratrice elegge fra i suoi membri un Vice Presidente».

5) Il testo dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 che concerne **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI** è il seguente:

«Art. 11 – Vigilanza

(omissis)

3. A richiesta della Giunta regionale il Collegio dei revisori riferisce su specifici aspetti della gestione.
- (omissis)».

Comma 4

6) Il testo dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 che concerne **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI** è il seguente:

«Art. 4 – Organi dell'Azienda.

(omissis)

4. Ai componenti la Commissione amministratrice e il Collegio dei revisori spettano le indennità di carica, i gettoni di presenza, i rimborsi per spese di viaggio e le diarie, fissate dalla vigente legislazione regionale rispettivamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di enti regionali.».

7) Il testo dell'articolo 8, della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 che concerne **Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna – ARNI** è il seguente:

«Art. 8 – Permanenza in carica

1. Il Presidente, la Commissione amministratrice ed il Collegio dei revisori allo scadere del loro mandato restano in carica assicurando la continuità delle funzioni fino al rinnovo delle cariche.».

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 19 dicembre 2007, n. 148

Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa – Modifica alla composizione numerica e alla partecipazione di singoli gruppi assembleari a seguito della costituzione del gruppo “Gruppo della Libertà”, del cambiamento del nome del gruppo “Forza Italia” in “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali”, della confluenza dei consiglieri dei gruppi “Uniti nell’Ulivo – DL Margherita” e “Misto” nel gruppo “Uniti nell’Ulivo – DS” con nuova denominazione del gruppo che assume il nome di “Partito Democratico”

(Estratto del resoconto integrale della seduta antimeridiana del 19 dicembre 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamate le proprie deliberazioni:

- progr. n. 3 dell'8 giugno 2005 con la quale si sono determinate le competenze e le composizioni delle Commissioni assembleari permanenti ai sensi degli articoli 38 dello Statuto e 12 del Regolamento interno;
- progr. n. 11 in data 26 luglio 2005 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo assembleare Uniti nell’Ulivo-DS e di modifica della denominazione della Commissione V da Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro a Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport;
- progr. n. 28 in data 29 novembre 2005 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo assembleare Uniti nell’Ulivo-D.L. Margherita nella Commissione assembleare “Attuazione dello Statuto” e della rappresentanza dei consiglieri del gruppo Forza Italia all'interno della Commissione assembleare “Politiche per la salute e Politiche sociali”;

- progr. n. 100 del 30 gennaio 2007 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione dei gruppi assembleari a seguito della costituzione del gruppo “Misto”;
- progr. n. 121 del 25 luglio 2007 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione di singoli gruppi assembleari a seguito della costituzione del gruppo “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”;
- progr. n. 130 del 26 settembre 2007 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo assembleare “Forza Italia” nella Commissione Politiche economiche;

viste:

- la nota del 21 novembre 2007 (protocollata il 22 novembre 2007 al n. 22457) con la quale i consiglieri regionali Luigi Francesconi, Ubaldo Salomoni, Fabio Filippi e Andrea Leoni, già componenti del gruppo “Forza Italia”, hanno comunicato la decisione di uscire dal gruppo di “Forza Italia” e, conseguentemente, costituire il gruppo “Gruppo della Libertà”;
- la nota del 23 novembre 2007 (protocollata il 26 novembre 2007 al n. 22661) con la quale il Presidente del gruppo “Forza Italia” Giorgio Dragotto comunica che il gruppo assembleare di “Forza Italia” cambierà nome e assumerà la denominazione di “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali”;
- la nota del 3 dicembre 2007 (protocollata in data 5 dicembre 2007 al n. 23531) con la quale i consiglieri regionali Marco Barbieri, Flavio Delbono, Marco Monari, Roberto Piva, Matteo Richetti, Tiziano Tagliani, Damiano Zoffoli del gruppo assembleare “Uniti nell’Ulivo – DL Margherita” e il consigliere Gianluca Borghi del gruppo assembleare “Misto” hanno deciso di confluire nel gruppo “Uniti nell’Ulivo – DS” composto dai consiglieri e dalle consigliere Nino Beretta, Salvatore Caronna, Gabriella Ercolini, Vasco Errani, Valdimiro Fiammenghi, Roberto Garbi, Paolo Lucchi, Daniele Manca, Mario Mazzotti, Roberto Montanari, Gian Carlo Muzzarelli, Alfredo Peri, Massimo Pironi, Gian Luca Rivi, Laura Salsi.

I consiglieri e le consigliere di cui sopra hanno inoltre deciso il cambiamento del nome del gruppo in “Partito Democratico”;

viste, inoltre, le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:

- n. 251 in data 30 novembre 2007 “Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 ‘Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assem-

bleari dell'VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)' per quanto riguarda il Gruppo 'Forza Italia' e la costituzione del Gruppo 'Gruppo della Libertà'";

- n. 252 in data 30 novembre 2007 "Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 'Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell'VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)' per quanto riguarda la variazione della denominazione del Gruppo 'Forza Italia' in 'Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali'";
- n. 257 in data 12 dicembre 2007 "Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 'Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell'VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)' per quanto riguarda la confluenza dei Consiglieri dei Gruppi assembleari 'Uniti nell'Ulivo - DL Margherita' e 'Misto' nel Gruppo assembleare 'Uniti nell'Ulivo - DS' e contestuale variazione della sua denominazione in 'Partito Democratico'";

considerato che - a norma dell'art. 12 (co. 3) del Regolamento - ogni Gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti; ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli sulla base della deliberazione che determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione, secondo il procedimento di cui all'art. 13;

viste le note:

- prot. n. 23681 in data 7 dicembre 2007 del Presidente del gruppo assembleare "Gruppo della Libertà";
- prot. n. 23961 in data 12 dicembre 2007 del Presidente del gruppo assembleare "Partito Democratico";
- prot. n. 24107 in data 13 dicembre 2007 del Presidente del gruppo assembleare "Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali";

ritenuta quindi l'opportunità di risistemare formalmente la composizione numerica e la partecipazione di tutti i Gruppi assembleari esistenti attualmente, in relazione ad ognuna delle sei Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa;

previa votazione palese, all'unanimità dei presenti;

delibera:

di così sostituire la composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi assembleari per tutte le Commissioni permanenti di cui alla lettera D) della parte dispositiva della deliberazione progr. n. 3/2005, come modificata dalle deliberazioni progr. n. 11/2005, n. 28/2005, n. 100/2007, n. 121/2007 e n. 130/2007:

«D) La composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi assembleari sono determinate come segue:

I - "Bilancio Affari generali ed istituzionali"

n. 21 componenti, così distinti:

- Partito Democratico
 - sette componenti, di cui uno con 6 voti, uno con 4 voti, quattro con 3 voti ciascuno e uno con 1 voto;
- Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali
 - due componenti, di cui uno con 4 voti e uno con 1 voto;
- Gruppo della Libertà
 - due componenti con 2 voti ciascuno;
- Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
 - un componente con 1 voto;

- Uniti nell'Ulivo SDI
 - un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
 - un componente con 1 voto;
- UDC - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 - un componente con 1 voto;
- Per l'Emilia-Romagna
 - un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
 - un componente con 1 voto.

II - "Politiche economiche"

n. 20 componenti, così distinti:

- Partito Democratico
 - sei componenti, di cui due con 6 voti ciascuno, tre con 3 voti ciascuno e uno con 2 voti;
- Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali
 - due componenti, di cui uno con 4 voti e uno con 1 voto;
- Gruppo della Libertà
 - due componenti, di cui uno con 3 voti e uno con 1 voto;
- Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
 - un componente con 1 voto;
- Uniti nell'Ulivo SDI
 - un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
 - un componente con 1 voto;
- UDC - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 - un componente con 1 voto;
- Per l'Emilia-Romagna
 - un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
 - un componente con 1 voto.

III - "Territorio Ambiente Mobilità"

n. 20 componenti, così distinti:

- Partito Democratico
 - sei componenti, di cui due con 6 voti ciascuno, tre con 3 voti ciascuno e uno con 2 voti;
- Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali
 - due componenti, di cui uno con 4 voti e uno con 1 voto;
- Gruppo della Libertà
 - due componenti, di cui uno con 3 voti e uno con 1 voto;
- Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
 - un componente con 1 voto;
- Uniti nell'Ulivo SDI
 - un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
 - un componente con 1 voto;
- UDC - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 - un componente con 1 voto;
- Per l'Emilia-Romagna
 - un componente con 1 voto;

- Italia dei Valori con Di Pietro
- un componente con 1 voto.

IV – “Politiche per la salute e Politiche sociali”

n. 20 componenti, così distinti:

- Partito Democratico
- sette componenti, di cui due con 6 voti ciascuno, uno con 3 voti e quattro con 2 voti ciascuno;
- Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali
- due componenti, di cui uno con 4 voti e uno con 1 voto;
- Gruppo della Libertà
- un componente con 4 voti;
- Alleanza Nazionale
- un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
- un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
- un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
- un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
- un componente con 1 voto;
- Uniti nell’Ulivo SDI
- un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
- un componente con 1 voto;
- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
- un componente con 1 voto;
- Per l’Emilia-Romagna
- un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
- un componente con 1 voto.

V – “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport”

n. 18 componenti, così distinti:

- Partito Democratico
- cinque componenti, di cui due con 6 voti ciascuno, due con 4 voti ciascuno e uno con 3 voti;
- Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali
- due componenti, di cui uno con 4 voti e uno con 1 voto;
- Gruppo della Libertà
- un componente con 4 voti;
- Alleanza Nazionale
- un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
- un componente con 3 voti;

- Partito della Rifondazione Comunista
- un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
- un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
- un componente con 1 voto;
- Uniti nell’Ulivo SDI
- un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
- un componente con 1 voto;
- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
- un componente con 1 voto;
- Per l’Emilia-Romagna
- un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
- un componente con 1 voto.

VI – “Attuazione dello Statuto”

n. 20 componenti, così distinti:

- Partito Democratico
- sei componenti, di cui due con 6 voti ciascuno, tre con 3 voti ciascuno e uno con 2 voti;
- Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali
- tre componenti, di cui uno con 3 voti e due con 1 voto ciascuno;
- Gruppo della Libertà
- un componente con 4 voti;
- Alleanza Nazionale
- un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
- un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
- un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
- un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
- un componente con 1 voto;
- Uniti nell’Ulivo SDI
- un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
- un componente con 1 voto;
- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
- un componente con 1 voto;
- Per l’Emilia-Romagna
- un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
- un componente con 1 voto».

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 novembre 2007, n. 251

Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 “Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell’VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)” per quanto riguarda il Gruppo “Forza Italia” e la costituzione del Gruppo “Gruppo della Libertà” – (proposta n. 256)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera:

1) di modificare – in seguito alla costituzione del Gruppo assembleare “Gruppo della Libertà” – la delibera n. 7 del 31 maggio 2005 “Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell’VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)” già modificata dalle delibere 67/05, 80/06, 149/06, 16/07 e 170/07 nei seguenti punti:

a) Forza Italia – Consiglieri n. 5

- 1) Dragotto Giorgio
- 2) Lombardi Marco
- 3) Nervegna Antonio
- 4) Varani Gianni
- 5) Villani Luigi Giuseppe

Gruppo della Libertà – Consiglieri n. 4

- 1) Francesconi Luigi
- 2) Filippi Fabio
- 3) Leoni Andrea
- 4) Salomoni Ubaldo

b) Gruppo assembleare – Numero di Consiglieri

– Forza Italia	5
– Gruppo della Libertà	4

c) Gruppo assembleare – Presidente del Gruppo

– Forza Italia	Giorgio Dragotto
– Gruppo della Libertà	Luigi Francesconi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 novembre 2007, n. 252

Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 “Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell’VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)” per quanto riguarda la variazione della denominazione del Gruppo “Forza Italia” in “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” – (proposta n. 259)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera:

di modificare – in seguito alla comunicazione del Presidente del Gruppo assembleare “Forza Italia” Giorgio Dragotto – la delibera n. 7 del 31 maggio 2005 “Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell’VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)” già modificata dalle delibere 67/05, 80/06, 149/06, 16/07, 170/07 e 251/07 per quanto riguarda la denominazione del Gruppo “Forza Italia” in “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 12 dicembre 2007, n. 257

Modifica della delibera n. 7 del 31 maggio 2005 “Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari

dell’VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)” per quanto riguarda la confluenza dei Consiglieri dei Gruppi assembleari “Uniti nell’Ulivo – DL Margherita” e “Misto” nel Gruppo assembleare “Uniti nell’Ulivo – DS” e contestuale variazione della sua denominazione in “Partito Democratico” – (proposta n. 266)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

(omissis)

delibera:

di modificare – in seguito alla confluenza dei Consiglieri dei Gruppi assembleari “Uniti nell’Ulivo – DL Margherita” e “Misto” nel Gruppo assembleare “Uniti nell’Ulivo – DS” e contestuale variazione della sua denominazione in “Partito Democratico” – la delibera n. 7 del 31 maggio 2005 “Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari dell’VIII legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2, L.R. 32/97)” già modificata dalle delibere 67/05, 80/06, 149/06, 16/07, 170/07, 251/07 e 252/07 nei seguenti punti:

a) Partito Democratico – Consiglieri

- 1) Marco Barbieri
- 2) Nino Beretta
- 3) Gianluca Borghi
- 4) Salvatore Caronna
- 5) Flavio Delbono
- 6) Gabriella Ercolini
- 7) Vasco Errani
- 8) Valdimiro Fiammenghi detto Miro
- 9) Roberto Garbi
- 10) Paolo Lucchi
- 11) Daniele Manca
- 12) Mario Mazzotti
- 13) Marco Monari
- 14) Roberto Montanari
- 15) Gian Carlo Muzzarelli
- 16) Alfredo Peri
- 17) Massimo Pironi
- 18) Roberto Piva
- 19) Matteo Richetti
- 20) Gian Luca Rivi
- 21) Laura Salsi
- 22) Tiziano Tagliani
- 23) Damiano Zoffoli

b) Gruppo assembleare – Numero di Consiglieri

– Partito Democratico 23

c) Gruppo assembleare – Presidente del Gruppo

– Partito Democratico Marco Monari

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe Stampato su carta riciclata al cento per cento